

COMUNE DI MEDESANO
(Provincia di Parma)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2016

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2017 (art. 33, comma 3)

INDICE**CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
Art. 2 - Entrate tributarie comunali
Art. 3 - Statuto del contribuente
Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari
Art. 5 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali
Art. 6 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi
Art. 7 - Agevolazioni tributarie a favore delle ONLUS

CAPO - II DIRITTO DI INTERPELLO

- Art. 8 - Oggetto
Art. 9 - Presentazione dell'istanza di interpello
Art. 10 - Istanza di interpello
Art. 11 - Adempimenti del Comune
Art. 12 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 13 - Oggetto
Art. 14 - Ambito di applicazione dell'istituto
Art. 15 - Attivazione del procedimento
Art. 16 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
Art. 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art. 18 - Svolgimento del contraddittorio
Art. 19 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
Art. 20 - Esito negativo del procedimento
Art. 21 - Modalità di pagamento
Art. 22 - Perfezionamento ed effetti della definizione

CAPO IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

- Art. 23 - Oggetto
Art. 24 - Effetti
Art. 25 - Competenza
Art. 26 - Valutazione
Art. 27 - Perfezionamento e sanzioni

CAPO V – AUTOTUTELA

- Art. 28 - Esercizio dell'autotutela
Art. 29 - Effetti

CAPO VI – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 30 - Regole generali per la riscossione
Art. 31 - Azioni cautelari ed esecutive
Art. 32 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

CAPO VII – RATEIZZAZIONE – RIMBORSO E COMPENSAZIONE

- Art. 33 - Rateizzazione dei debiti tributari non assolti
Art. 34 - Definizione e versamenti
Art. 35 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo
Art. 36 - Rimborsi
Art. 37 - Compensazione
Art. 38 - Interessi moratori
Art. 39 - Sospensione del versamento

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 40 - Norme di rinvio
Art. 41 - Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente Regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Art. 2 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente, o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 3 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente Regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in applicazione della Legge n. 212/2000, recante disposizioni in materia di "Statuto del contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Diritto di interpello
 - Accertamento con adesione

- Reclamo e mediazione
- Autotutela
- Compensazione
- Rateizzazione dei debiti tributari non assolti

Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni previste.

Art. 5 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali, tramite l'adozione delle seguenti modalità operative:
 - Servizio di front office e on line a domanda di singoli contribuenti;
 - affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
 - distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore;
 - comunicati stampa sui quotidiani locali e sul web.
2. Presso gli sportelli dell'ufficio tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili sul sito internet del Comune di Medesano.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 6 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni, utili al corretto controllo della relativa posizione fiscale, già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di agevolare e ridurre i tempi per la definizione della propria posizione fiscale.

Art. 7 – Agevolazioni tributarie a favore delle ONLUS

1. Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti, fatto salvo quanto eventualmente previsto nei regolamenti comunali disciplinanti lo specifico tributo. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS,

istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

CAPO - II DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 8 - Oggetto

1. Il presente capo, adottato in attuazione degli articoli 1 e 11 della Legge n. 212/00 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.lgs. n. 156/2015, disciplina il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo;
3. Ai fini del presente capo, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 9 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesima, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente;
4. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie in merito alle quali il Comune abbia già fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale, portati a conoscenza dei contribuenti con le opportune forme di pubblicità/informazione. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 10 -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:
- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione e l'esplicita classificazione di "istanza di interpello";
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) e) ed f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta decorrono dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 9 comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 11- Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente preferibilmente mediante PEC o mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune o dalla diversa data in cui vi è stata la regolarizzazione di cui all'art.10 c.3.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere una sola volta al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma viene sospeso alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e riprende a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate in forma anonima sul sito internet del Comune di Medesano.

Articolo 12 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative. La risposta può essere utilizzata da altri contribuenti per situazioni analoghe a quella che è stata oggetto di interpello.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 11 comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13 - Oggetto

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del D.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.lgs. 218/1997.

Art. 14 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
2. L'accertamento con adesione può riguardare anche una sola parte degli immobili per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo. In particolare, sia per gli accertamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili che per gli accertamenti sull'Imposta Municipale Propria, l'ambito applicativo è limitato agli accertamenti relativi alle aree fabbricabili .
3. Esulano pure dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e determinati .

Art. 15 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 16 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo suscettibile di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - c) i maggiori tributi, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione dei maggiori tributi.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 17 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
3. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'ufficio, se ritiene sussistere i presupposti per accertare con adesione il tributo, formula al contribuente, anche telematicamente, l'invito a comparire.
6. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Il contribuente compare personalmente o conferendo delega a persona di sua fiducia.
8. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
9. Il responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 18 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno concordate al termine di ciascun incontro.

Art. 19 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e dal contribuente o dal suo rappresentante, munito di preventiva delega scritta in carta libera.
2. Nell'atto di cui al comma 1 sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 20 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà esserne dato atto nel verbale.

Art. 21 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 19.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente per un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o per un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al saggio legale, maggiorato di 2 punti percentuali, dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 22 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un' ulteriore azione accertatrice nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 23 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D.lgs. 546/92, come modificato dal D.lgs. 156/2015, che si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti impugnabili dinanzi alla Commissione Tributaria emessi dal Comune di Medesano, nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 24 - Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il soggetto competente all'adozione dell'atto finale;
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso in commissione tributaria non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Art. 25 - Competenza

1. Il soggetto competente all'adozione dell'atto finale è il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto impugnato.
2. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso.

Art. 26 - Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.Per quanto concerne le valutazioni di cui sopra, il funzionario si atterrà per quanto possibile alle circolari emanate in materia dall' Agenzia Entrate, tra cui quella n.9/E del 19 marzo 2012.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 27 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO V - AUTOTUTELA

Art. 28 - Esercizio dell'autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
- a) all'annullamento totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere il termine di pagamento dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

2. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
- errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale (es. irricevibilità, difetto di giurisdizione, inammissibilità);
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'intervento in autotutela non preclude l'emissione di un nuovo atto, purchè siano rispettati i termini decadenziali dell'accertamento.

Art. 29 – Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché dichiarati formalmente di rinunciare al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.
3. Il mancato ritiro, in via di autotutela, di un atto di accertamento non è autonomamente impugnabile.

CAPO VI - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 30 - Regole generali per la riscossione

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata, alternativamente, mediante:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, se la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata alla società nazionale di riscossione per il tramite degli Agenti della riscossione operativi sul territorio di competenza. Tale procedura è applicabile fino allo svolgimento da parte di Equitalia dell'attività di riscossione coattiva.
2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639/1910:
 - a) sono poste a carico del debitore tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile;
 - b) sono poste a carico del debitore le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000, come ad es. le spese per la formazione dell'ingiunzione, nella misura deliberata dalla Giunta comunale in ragione

della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro condotto dal servizio.

3. I versamenti ordinari dei tributi comunali non sono dovuti per somme fino ad euro 10,00 di imposta annua.
4. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare all'emissione di atti di accertamento per crediti di modesta entità, fino a euro 15,00 di tributo dovuto con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Lo stesso limite vale nel caso di crediti per sole sanzioni ed interessi.
5. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 30,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute al Comune dal medesimo soggetto debitore, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto e le spese di notifica.

Art. 31 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 32 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Im procedibilità per limite d'importo;
 - c) Im procedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;Il responsabile valuta l'opportunità di dichiarare inesigibile l'entrata in relazione anche ai costi di procedimento.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

CAPO VII - RATEIZZAZIONE - RIMBORSO E COMPENSAZIONE

Art. 33 - Rateizzazione dei debiti tributari non assolti

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta scritta dell'interessato può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 200,00 per le persone fisiche ed euro 1.000,00 per le attività economiche, enti e associazioni in genere;
 - b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 30:
 - da euro 200,00 a 400,00 euro: fino a due rate mensili;
 - da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a otto mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre euro 30.000,00: fino a trenta rate mensili;
 - c) Per importi rilevanti, pari o superiori a 50.000,00 euro, la durata del piano di rateizzazione formulato dal funzionario responsabile sarà sottoposto all'esame del responsabile settore finanziario per la valutazione dei riflessi sul bilancio dell'ente e della sua sostenibilità;
 - d) In presenza di debitori persone fisiche, che presentano una situazione economica/patrimoniale particolarmente disagiata risultante da specifica dichiarazione del Responsabile del Servizio Assistenza del Comune, sono ammesse deroghe rispetto a quanto previsto dalle lettere a) e b) del presente comma;
 - e) Su richiesta del debitore, possono essere disposte rateizzazioni bimestrali, trimestrali e quadrimestrali, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita alla lettera b) del presente comma;
 - f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscono il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
2. Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della complessiva situazione patrimoniale (desumibile ad esempio dall'ultima dichiarazione dei redditi, dell'esistenza di redditi da locazione e di proprietà immobiliari ecc...) e debitoria del richiedente.
3. Nel caso in cui l'importo dovuto per il quale si chiede la rateizzazione sia superiore ad Euro 1.000,00, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara:
 - a) il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito;

- b) la denominazione dell'istituto o degli istituti di credito presso cui è acceso il conto/i conti, con ciò autorizzando l'ufficio a condurre presso gli stessi, se necessario, le opportune verifiche di quanto dichiarato.
4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
5. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni in unica soluzione del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

Art. 34 - Definizione e versamenti

1. La rateizzazione può essere concessa unicamente:
 - a) sulle somme risultanti da avvisi di accertamento, con richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi;
 - b) sulle somme risultanti da ingiunzioni di pagamento, prima dell'inizio delle procedure di esecuzione.
2. La rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
4. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
5. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari ma preclude le azioni esecutive.

Art. 35 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive del gruppo Equitalia.

Art. 36 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non sono effettuati rimborsi per somme fino a Euro 10,00 di tributo annuo.

Art. 37 - Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali pagamenti eccedenti relativi a tributi degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione, per importi complessivi superiori a euro 5.000,00, opera solo in presenza di formale atto di accoglimento dell'ufficio;
5. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 38 – Interessi moratori

1. La misura degli interessi applicati in sede di accertamento e di rimborso, sono pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Art. 39 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2016.